

CAMERA DEI DEPUTATI -SECONDA COMMISSIONE- GIUSTIZIA

MERCOLEDI' 24 GIUGNO 2026 – AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2961 GOVERNO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE PER IL RECUPERO DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI”

Dott.ssa Annamaria Picozzi

Sostituta Procuratrice Generale presso Corte d'Appello di Palermo

PRIMA PARTE

Descrizione esperienze e osservatorio

Sono in magistratura dal 1996 sempre con il ruolo di Pubblico Ministero prima come Sostituta Procuratrice nei processi ordinari, poi per 10 anni come Sostituta Procuratrice della Direzione Distrettuale Antimafia successivamente come Procuratrice aggiunta con delega ai reati di violenza di genere e domestica, poi ai reati economici e di criminalità informatica e nell'ultimo biennio con competenza sulle misure di Prevenzione e reati di competenza della direzione distrettuale antimafia sul territorio di Trapani e Provincia.

Attualmente rivesto l'incarico di Sostituta procuratrice generale presso la Corte d'appello di Palermo e dunque mi occupo di vistare le sentenze di Primo grado del Tribunale di Palermo, sono parte accusatoria nei processi di secondo Grado della stessa Corte e partecipo alle Udienze del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Il mio, pertanto, è un osservatorio tecnico-giuridico a livello **locale** per il territorio del distretto di Palermo, come è noto particolarmente impegnativo in relazione alla criminalità di stampo mafioso, e *ratione materiae*, per il tema trattato dalla odierna proposta di legge, per la fase processuale e quella di esecuzione della pena.

Sul merito del provvedimento

Innanzitutto, voglio esprimere tutto il mio apprezzamento in relazione a questa proposta legislativa che si ispira a principi di umanità, di giustizia sociale, di possibilità di riscatto e di reinserimento sociale.

Quello odierno è un provvedimento normativo che assolve in via principale, ma non esclusiva, ad un'esigenza di riduzione della popolazione carceraria, esigenza che riveste i caratteri della urgenza e indifferibilità (basti ricordare i recenti interventi giudiziari aventi ad oggetto il complesso penitenziario di Sollicciano). Appare quindi di tutta evidenza che, accanto agli interventi in materia di edilizia penitenziaria (sul punto appare particolarmente incisiva l'azione del Governo che ha registrato l'incremento di 2000 unità di posti disponibili negli Istituti di pena, cifra che sarebbe destinata ad aumentare fino ad 11000

unità entro il 2027 come riferisce in sede di lavori di codesta Commissione il sottosegretario Dott. MANTOVANO), sia necessario mettere in campo tutte le altre iniziative opportune al fine di consentire una progressiva elisione del numero dei detenuti in termini di sostenibilità rispetto alla capienza delle strutture penitenziarie.

Quello odierno, infatti, non è un provvedimento “svuotacarceri” *tout court*, ma ambisce a realizzare un progetto informato ai principi umanitari di recupero e sostegno delle persone tossicodipendenti e alcoldipendenti il cui agire criminale dipende, in larga parte, proprio dalla loro condizione di dipendenza.

Il provvedimento, dunque, appare funzionale a realizzare il duplice scopo di ridurre il sovraffollamento carcerario e di recuperare il maggior numero possibile di tossicodipendenti e alcoldipendenti presenti nelle carceri italiane.

Per quanto concerne infatti l'entità della platea di soggetti che potrebbero accedere alle procedure previste nel disegno di legge appare assolutamente condivisibile l'affermazione per cui eventuali previsioni risultano particolarmente complesse (probabilmente è molto al ribasso la cifra che di 500 unità che ho letto nella relazione inerente i primi lavori di Codesta Commissione) e certamente si dovrà attendere la concreta entrata in vigore della legge per valutarne in modo più realistico la possibile entità. Posso tuttavia azzardare una prognosi calibrata sulla mia quotidiana esperienza professionale, sia in relazione alle udienze penali che a quelle dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. E' di tutta evidenza come, al netto dei numeri elevatissimi in relazione ai reati di criminalità organizzata, una cospicua percentuale di persone detenute ha commesso (o è accusata di aver commesso) reati collegati alla condizione di tossicodipendenza e, in misura più ridotta, di alcoldipendenza. Mi riferisco non solo ai reati lucrogenetici (o comunque commessi con scopo di lucro), ma anche a larga parte dei reati di violenza di genere o domestica (fra tutti soprattutto i maltrattamenti, le percosse e le lesioni dolose aggravate, ma anche i tentati omicidi) in relazione ai quali la dipendenza da sostanze comporta un innalzamento del tasso di aggressività dell'agente, quando non è addirittura la causa della violenza (vedi i casi di estorsioni nei confronti di familiari o parenti per procurarsi lo stupefacente o di rapine per le stesse ragioni).

Questa tipologia di imputati e/o condannati è quella che fa più frequentemente ricorso agli istituti del patteggiamento, del concordato della pena in appello, dell'incidente di esecuzione finalizzato alla applicazione dell'istituto della continuazione fra i reati e, verosimilmente, farà accesso ai programmi previsti dagli art. 94 ter e 94 quater del disegno di legge in esame anche perché nei loro confronti è facilmente riscontrabile la sussistenza del requisito della “correlazione tra il reato oggetto di condanna e lo stato di dipendenza”.

ASPETTI TECNICI

In primo luogo, proprio collegandomi alle mie considerazioni appena esposte, condivido la preoccupazione dell'Onorevole Federico CAFIERO DE RAHO in relazione alle difficoltà che, con l'attuale carenza di organico, gli uffici giudiziari coinvolti possano realmente assolvere agli ingenti carichi di lavoro richiesti dalla esecuzione delle misure previste dal provvedimento. La carenza di organico infatti -tema quanto mai attuale in relazione alla difficoltà di una efficiente, equa e rapida amministrazione della Giustizia- riguarda non solo il personale della magistratura, ma anche quello tecnico e amministrativo

a cui l'esecutivo, va riconosciuto, sta mettendo rimedio tramite la promulgazione di diversi concorsi in magistratura, la stabilizzazione degli AUPP e il progetto di assunzione di personale amministrativo per il comparto giustizia. Andrebbero dunque selezionate ed individuate risorse umane da adibire in via prevalente o esclusiva all'assolvimento di questi compiti.

Sul punto ritengo altresì condivisibile l'osservazione della Onorevole Valentina D'ORSO in ordine alla formulazione dell'art. 2 che appare da una prima lettura, riferibile alla destinazione esclusiva degli AUPP aggregati ai Tribunali di Sorveglianza all'assolvimento dei compiti derivanti dal provvedimento normativo in discussione. Se questo non fosse l'intendimento del legislatore si potrebbe ovviare al problema interpretativo aggiungendo l'avverbio ANCHE fra l'espressione "sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza" e l'espressione "al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all'art. 94 -ter"

Quanto ai limiti di pena previsti per poter accedere alle misure condivido le perplessità sul limite degli otto anni che appare francamente eccessivo. Nella mia esperienza infatti raramente ho registrato in concreto la comminazione di pene così elevate se non per i casi di delitti di criminalità organizzata o di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (che sarebbero esclusi dal catalogo dei reati per i quali è possibile accedere alle misure). Più raramente li ho registrati per i casi di rapine multiple pluriaggravate. La mia perplessità, dunque, riguarda l'apertura a misure in qualche modo premiali o alternative a soggetti che si sono resi responsabili di gravissimi delitti contro le persone commessi con l'uso della violenza in relazioni ai quali forse dovremmo privilegiare la funzione rieducativa e general preventiva della pena.

Infine, permettetemi di evidenziare quella che a mio avviso è una criticità, sicuramente non così significativa ma comunque esistente, in relazione al quarto comma dell'art. 94 ter che disciplina l'istituzione di una Commissione Centrale presso il dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, incaricata di elaborare linee guida uniformi per l'accertamento della dipendenza. Tale disposizione la cui utilità e opportunità è assolutamente fuori discussione, prevede però che ai componenti della commissione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Pur risultando comprensibili le ragioni a sostegno di tale soluzione ritengo che le stesse, con esclusivo riguardo al divieto di corresponsione dei rimborsi spese, potrebbero essere più efficacemente garantite con un rigido sistema di selezione dei candidati, poiché il rischio evidente è che la stessa si estenda esclusivamente ad una platea romana (o limitrofa) escludendo in tal modo professionalità preziose dell'intero territorio nazionale che potrebbero altresì contribuire ad un fruttuoso dibattito sulle soluzioni da proporre. Questo rischio naturalmente sarebbe escluso laddove la Commissione dovesse operare solamente o esclusivamente nella modalità a distanza che, chiaramente non prevede spese di viaggio, ma sul punto la norma non prevede alcuna indicazione.

Ringrazio e resto a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento o precisazione.
Annamaria Picozzi

Palermo, 24 giugno 2026

